



PROVINCIA DI VERONA
Il Presidente

Verona, 15 dicembre 2016

Decreto n. 63

Oggetto: approvazione dell'accordo di programma tra la Provincia di Verona e i comuni di Bosco Chiesanuova, Brentino Belluno, Caprino Veronese, Dolcè, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Rivoli Veronese, Roverè Veronese, Sant'Anna d'Alfaedo, Selva di Progno, San Zeno di Montagna e Vestenanova per la definizione dei reciproci oneri derivanti dall'installazione, l'allacciamento dei totem multimediali e per la gestione della segnaletica verticale lungo il percorso culturale ciclo-pedonale denominato "Alta Via della Montagna Veronese".

Decisione Il sottoscritto Presidente approva la copia su supporto analogico del documento informatico relativo all'accordo di programma tra la Provincia di Verona e i comuni di Bosco Chiesanuova, Brentino Belluno, Caprino Veronese, Dolcè, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Rivoli Veronese, Roverè Veronese, Sant'Anna d'Alfaedo, Selva di Progno, San Zeno di Montagna e Vestenanova per la definizione dei reciproci oneri derivanti dall'installazione e allacciamento dei totem multimediali e per la gestione della segnaletica verticale lungo il percorso culturale ciclo-pedonale denominato "Alta Via della Montagna Veronese", nel testo allegato sotto la lettera A) del presente decreto, omissi i relativi allegati grafici richiamati all'articolo n. 4 dell'accordo stesso, composti di n. 118 pagine. I documenti informatici sopraelencati sono stati tutti sottoscritti digitalmente dai Comuni e dalla Provincia.

Motivazione La legge e lo Statuto affidano al Presidente della Provincia la competenza ad adottare il presente provvedimento¹.
La legge² stabilisce la possibilità per gli enti locali di stipulare accordi di programma per la definizione ed attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici.
Lo statuto provinciale³ disciplina il procedimento di approvazione degli accordi di programma.
Ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) l'accordo di programma è stato sottoscritto da tutti gli enti con firma digitale.

Pubblicità della conferenza Il presente accordo di programma sarà pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto⁴.

Il Presidente
Antonio Pastorello

¹ L'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e l'articolo 70 dello statuto della Provincia Verona individuano le competenze del Presidente della Provincia.

² Articolo 34 "Accordo di programma" del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

³ Articolo 26 dello Statuto provinciale.

⁴ Come previsto dal comma 4 dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Allegato A) al decreto del Presidente n. 63 del 15/12/2016
che si compone di n. 5 pagine inclusa la presente.

ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA LA PROVINCIA DI VERONA E I COMUNI DI BOSCO CHIESANUOVA, BRENTINO BELLUNO, CAPRINO VERONESE, DOLCÈ, ERBEZZO, FERRARA DI MONTE BALDO, RIVOLI VERONESE, ROVERÈ VERONESE, SANT'ANNA D'ALFAEDO, SELVA DI PROGNO, SAN ZENO DI MONTAGNA E VESTENANOVA PER LA DEFINIZIONE DEI RECIPROCI ONERI DERIVANTI DALL'INSTALLAZIONE E ALLACCIAMENTO DEI TOTEM MULTIMEDIALI E PER LA GESTIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE LUNGO IL PERCORSO CULTURALE CICLO-PEDONALE DENOMINATO "ALTA VIA DELLA MONTAGNA VERONESE".

Tra la Provincia di Verona, denominata nel proseguo del presente atto anche "Provincia", rappresentata da Antonio Pastorello, che interviene nella Sua qualità di Presidente;

e

- Comune di Bosco Chiesanuova, rappresentato da Claudio Melotti, che interviene nella Sua qualità di Sindaco;
- Comune di Brentino Belluno, rappresentato da Alberto Mazzurana, che interviene nella Sua qualità di Sindaco;
- Comune di Caprino Veronese, rappresentato da Paola Arduini, che interviene nella Sua qualità di Sindaco;
- Comune di Dolcè, rappresentato da Massimiliano Adamoli, che interviene nella Sua qualità di Sindaco;
- Comune di Erbezzo, rappresentato da Lucio Campedelli, che interviene nella Sua qualità di Sindaco;
- Comune di Ferrara di Monte Baldo, rappresentato da Paolo Rossi, che interviene nella Sua qualità di Sindaco;
- Comune di Rivoli Veronese, rappresentato da Armando Luchesa, che interviene nella Sua qualità di Sindaco;
- Comune di Roverè Veronese, rappresentato da Alessandra Caterina Ravelli, che interviene nella Sua qualità di Sindaco;
- Comune di Sant'Anna d'Alfaedo, rappresentato da Raffaello Campostrini, che interviene nella Sua qualità di Sindaco;
- Comune di Selva di Progno, rappresentato da Aldo Gugole, che interviene nella Sua qualità di Sindaco;
- Comune di San Zeno di Montagna, rappresentato da Maurizio Castellani, che interviene nella Sua qualità di Sindaco;

– Comune di Vestenanova, rappresentato da Edo Della Valle, che interviene nella Sua qualità di Sindaco;

Premesso che:

- con decreto ministeriale del 8 luglio 2003, n. 1537, il Ministero per lo Sviluppo Economico ha approvato gli interventi finanziabili con risorse del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) provenienti dalla rimodulazione delle economie rinvenienti dal patto generalista della Montagna Veronese; tra questi interventi rientra un progetto denominato “Alta Via della Montagna Veronese” per la realizzazione del quale il decreto ministeriale citato assegna la somma di euro 571.424,44;

- il progetto “Alta Via della Montagna Veronese” consiste nella realizzazione di un percorso ciclo-pedonale con connessione di vie e sentieri esistenti, di un’area di sosta attrezzata per autocaravan in località Conca dei Parpari del Comune di Roverè Veronese e nella realizzazione della rete immateriale con connessione wi-fi, costituita dalla posa di 9 dispositivi (totem) lungo il percorso, in grado di fornire agli utenti, tramite connessione, tutte le informazioni di interesse che riguardano il territorio attraversato.

- con nota del 17 aprile 2014, protocollo n. 42458, il Ministero ha assegnato ai soggetti promotori degli interventi il termine del 30 novembre 2014 per presentare la progettazione di livello definitivo degli stessi al fine di ottenere il relativo decreto di approvazione del contributo;

- con deliberazione di Consiglio provinciale 5 giugno 2014, n. 71, è stato approvato il piano finanziario dell’opera mediante il quale il progetto è stato inserito nella programmazione dell’ente e con deliberazione di Giunta Provinciale 4 settembre 2014, n. 130 il relativo progetto preliminare;

- con deliberazione del Presidente della Provincia del 28 novembre 2014, n. 25, è stato approvato il progetto definitivo e con determinazione dirigenziale n. 861 del 9 marzo 2016, si è approvato il progetto esecutivo con l’ affidamento dei lavori mediante procedura ristretta semplificata (C.U.P. D41B14000470006 e C.I.G. 6599689BA4), che prevede una spesa complessiva di euro 571.424,44, di cui euro 295.000,00 per lavori e euro 276.424,44 per somme a disposizione;

ritenuto opportuno pertanto disciplinare tempi e modalità di realizzazione dei lavori, nonché reciproci impegni e obblighi in un accordo condiviso tra la Provincia e i Comuni di Brentino Belluno, Bosco Chiesanuova, Caprino Veronese, Dolcè, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Rivoli Veronese, Roverè Veronese, Sant’Anna d’Alfaedo, Selva di Progno, San Zeno di Montagna e Vestenanova, tutti interessati territorialmente dal percorso, di seguito denominati “Comuni”;

tutto ciò premesso, si stipula e si conviene quanto segue:

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse vengono dalle parti confermate e costituiscono parte integrante del presente accordo di programma (poi per brevità “Accordo”).

Articolo 2

(Oggetto dell’Accordo)

1. Oggetto dell' "Accordo" è la definizione sia dei reciproci oneri derivanti dall'installazione e allacciamento dei totem multimediali sia dalla gestione della segnaletica verticale e delle bacheche illustrative lungo il percorso.

Articolo 3

(Impegni della Provincia)

1. La "Provincia" si impegna nei tempi riportati nel cronoprogramma dell'opera:

- 1) a garantire la fornitura e installazione delle postazioni multimediali (totem) comprese le opere di fondazione e di fissaggio al suolo;
- 2) ad allacciare i totem multimediali alla rete di illuminazione pubblica comunale;
- 3) a fornire e posare adeguata segnaletica di indicazione del percorso sia su strade provinciali che comunali nei punti previsti in progetto esecutivo;
- 4) a fornire e posare bacheche illustrative del percorso nei punti previsti in progetto esecutivo;
- 5) a collaudare le forniture e i lavori a conclusione delle stesse.

Articolo 4

(Impegni dei Comuni)

1. A far data dalla sottoscrizione del presente accordo:

1.1 i Comuni di San Zeno di Montagna, Ferrara di Monte Baldo, Brentino Belluno, Erbezzo, Bosco Chiesanuova, Selva di Progno e Vestenanova si impegnano a mettere a disposizione gratuitamente il terreno destinato all'installazione dei totem multimediali, come da elaborati allegati al presente Accordo;

1.2. i Comuni di Roverè Veronese e Sant'Anna d'Alfaedo, nonché quelli citati al comma 1. del presente articolo, si impegnano ad autorizzare l'allacciamento dei totem al quadro elettrico della rete di illuminazione pubblica comunale, a intestare a proprio carico la relativa utenza e a garantire l'assistenza tecnica durante l'esecuzione dei lavori. Inoltre, dovranno provvedere a garantire l'alimentazione elettrica dei totem con corretta manutenzione dell'impianto e, in caso di stacco della corrente elettrica, adoperarsi per un rapido ripristino sia con il semplice riarmo dell'interruttore magnetotermico, sia con l'eventuale riparazione della linea, se necessario;

1.3 i Comuni di Brentino Belluno e di San Zeno di Montagna si impegnano ad autorizzare l'installazione di bacheche illustrative del percorso sulle rispettive aree di proprietà comunale, curandone la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria, come da elaborati allegati al presente Accordo;

1.4. i "Comuni" si impegnano ad autorizzare l'installazione della segnaletica verticale lungo le strade comunali di competenza, curandone la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria, come da elaborati allegati al presente Accordo;

1.5. i "Comuni" si impegnano ad assicurare vigilanza e controllo del percorso nel tratto comunale di competenza e a segnalare eventuali criticità all'ente gestore.

Articolo 5

(Vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma)

1. Sull'esecuzione del presente accordo è costituito - come previsto dall'articolo 34, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - il collegio di vigilanza, formato da:
 - a) Presidente della Provincia, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - b) Sindaci dei "Comuni", o loro delegati;
2. Al collegio di vigilanza è attribuito il compito di vigilare sulla piena, sollecita e corretta attuazione dell'accordo di programma, nel rispetto degli indirizzi enunciati e di risolvere le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione dell'accordo stesso.

Articolo 6

(Durata dell'accordo e suoi adeguamenti)

1. Il presente "Accordo" ha durata sino al 31 dicembre 2036. Sono sempre consentite modifiche mediante emanazione di atti separati da parte degli enti competenti, purché non riguardino i presupposti del presente accordo; in tale ultimo caso, l'eventuale revisione dovrà essere apportata mediante modifica del presente atto.

Articolo 7

(Efficacia dell'accordo di programma)

1. Il presente "Accordo" diventa efficace e vincolante per i soggetti sottoscrittori dopo che sarà approvato secondo le regole previste dagli ordinamenti di ciascuno e sarà sottoscritto digitalmente, come previsto dall'articolo 15, comma 2-bis, della Legge 241/1990.

Articolo 8

(Approvazione dell'accordo di programma)

1. Il presente "Accordo" viene approvato con decreto del Presidente della Provincia e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Articolo 9

(Spese di bollo e di registrazione)

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo come previsto dall'articolo 1, secondo capoverso, e dal punto 16 dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, e successive modificazioni.
2. Il presente "Accordo" è esente da registrazione come previsto dall'articolo 7 del Decreto del presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, e dall'articolo 1 della tabella allegata al suddetto decreto.
per la **Provincia di Verona** rappresentata dal Presidente Antonio Pastorello;
per il **Comune di Brentino Belluno** rappresentato dal Sindaco Alberto Mazzurana;
per il **Comune di Bosco Chiesanuova** rappresentato dal Sindaco Claudio Melotti;
per il **Comune di Caprino Veronese** rappresentato dal Sindaco Paola Arduini;
per il **Comune di Dolcè** rappresentato dal Sindaco Massimiliano Adamoli;
per il **Comune di Erbezzo** rappresentato dal Sindaco Lucio Campedelli;

per il **Comune di Ferrara di Monte Baldo** rappresentato dal Sindaco Paolo Rossi;

per il **Comune di Rivoli Veronese** rappresentato dal Sindaco Armando Luchesa;

per il **Comune di Roverè Veronese** rappresentato dal Sindaco Alessandra Caterina Ravelli;

per il **Comune di Sant'Anna d'Alfaedo** rappresentato dal Sindaco Raffaello Campostrini;

per il **Comune di Selva di Progno** rappresentato dal Sindaco Aldo Gugole;

per il **Comune di San Zeno di Montagna** rappresentato dal Sindaco Maurizio Castellani;

per il **Comune di Vestenanova** rappresentato dal Sindaco Edo Dalla Valle.